



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione n. 37 - CAP 28040 Prov. Novara
www.comune.borgoticino.no.it P.E.C. comune.borgoticino@legalmail.it
Tel 0321/90271 Fax 0321/908275



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE

ANNO 2019

CIG: Z472985E80

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e l'esecuzione di nuova segnaletica stradale a seguito del rifacimento dei manti bitumati e modifiche della viabilità secondo le disposizioni di legge.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con riguardo anche ai particolari tecnici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori di cui sopra dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Borgo Ticino. La categoria dei lavori da eseguire è la **"OS10 – Segnaletica stradale non luminosa"**.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice identificativo della gara (CIG): Z472985E80

Art. 2 Descrizione sommaria dei lavori oggetto dell'appalto

I lavori di stesura della segnaletica orizzontale sono comprensivi di:

- pulitura di pavimentazione;
- preparazione delle superfici con eliminazione delle macchie di olio e di grasso ed asportazione delle polveri;
- fornitura della vernice;
- tracciamento sulla pavimentazione della segnaletica orizzontale concordata con la D.L.

I lavori sono classificati nella categoria delle opere generali **"OS10-Segnaletica Stradale non luminosa"**.

La segnaletica orizzontale dovrà essere conforme alle prescrizioni indicate nell' art. 5 "Caratteristiche Tecniche e Controlli" del seguente Capitolato.

Le attrezzature ed i mezzi di proprietà delle Ditte devono possedere idonee caratteristiche e requisiti in linea con le più recenti tecnologie e con ogni norma legislativa e regolamentare avente comunque attinenza e i mezzi devono inoltre essere tutti omologati dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti norme del Nuovo Codice della Strada.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire i cantieri stradali secondo le norme indicate nel D.M.10/07/2002.

Art. 3 Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di: dalla data di inizio effettivo dei Lavori per mesi 6 (sei).

I lavori andranno eseguiti secondo un apposito cronoprogramma concordato con la Direzione Lavori.

Art. 4 Importo a base di gara

Importo complessivo a base di gara: Euro **8.196,72=** oltre IVA 22 % (dei quali € 250,00= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), dei quali:

- per lavori di cui all' Articolo 1 (ml): **Euro 6.109,00=** (a corpo 14.900 ml), dei quali: € 187,50 per oneri sicurezza (**costo unitario Euro 0,41=/ml – voce prezziario OO.PP. Piemonte 2019: 04.P83.A01.005**);
- per lavori di cui all' Articolo 2 (mq): **Euro 2.087,72=** (a corpo 620 mq), dei quali: € 62,50 per oneri sicurezza (**costo unitario Euro 3,37=/mq – voce prezziario OO.PP. Piemonte 2019: 04.P83.A02.005**)

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

L'aggiudicatario non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Trattandosi di manutenzione ordinaria i lavori di tracciatura non sono puntualmente prevedibili e pertanto verranno definiti con la D.L. e con il competente Ufficio di Polizia Locale fino al raggiungimento dell'importo contrattuale in dipendenza delle condizioni della segnaletica esistente.

Si evidenzia che l'eventuale somma rimanente rispetto al ribasso offerto, verrà utilizzata fino a copertura dell'intero importo posto a base di gara per i lavori oggetto del presente appalto.

Art. 5 Caratteristiche tecniche e controlli

La segnaletica orizzontale sarà costituita da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri simboli ed iscrizioni come all'art. 40 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 ed artt. da 137 a 155 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche integrazioni ed essere conforme per colori, forme e dimensioni.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 137, comma 4 del Regolamento di attuazione), ed essere comprovate dalle relative certificazioni. Nelle more dell'approvazione del disciplinare, con apposito Decreto del Ministro dei LL.PP., le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436:2008 relativamente alle classi indicate nella scheda tecnica. Tali caratteristiche si intendono in opera per il periodo di garanzia previsto. Le caratteristiche dovranno essere comprovate dalle relative certificazioni rilasciate da Laboratori ufficiali autorizzati.

La segnaletica andrà realizzata nelle zone richieste dal Committente. L'Appaltatore sarà libero di utilizzare materiali di sua scelta, nell'ambito della tipologia di prodotto indicata nell'appalto.

La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo semovente.

I bordi delle strisce, linee di arresto, zebraure, scritte ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.

Il prodotto verniciante dovrà essere accompagnato da un certificato, eseguito da laboratori ufficiali autorizzati, da cui risultino i valori di caratterizzazione iniziale della pittura applicata in base ai parametri previsti dalla norma UNI EN 1436:2008:

- visibilità diurna;
- visibilità notturna;
- fattore di luminanza;
- coordinate cromatiche.

I requisiti che la segnaletica orizzontale deve possedere, definiti SOGLIE DI ACCETTABILITA', ai sensi della norma europea sopra specificata, UNI EN 1436:2008, riguardano le prestazioni che la stessa deve rispettare durante la sua durata di vita funzionale, espressi attraverso parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale in termini di classi di prestazioni.

Le misure potranno essere fatte per ogni requisito elencato, ad insindacabile giudizio della DL.

Il mancato rispetto di un requisito è da considerarsi come un "mancato servizio" e quindi tale da giustificare le detrazioni e le penali di cui alle Norme Generali.

L'essiccazione del prodotto, in condizioni ambientali normali, dovrà avvenire in un tempo minimo non superiore ai 30 minuti.

La percentuale di biossido di titanio presente nella vernice acrilica, dovrà essere pari al 14%.

Controlli standard prestazionali dei materiali

I controlli previsti degli standard prestazionali dei materiali, saranno effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti per tutta la vita funzionale.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno.

Queste devono avvenire in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora questo non si presenti, l'avvenuto prelievo o verifica sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore stesso successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stata effettuata la prova.

Saranno eseguiti rilievi della retroriflessione (valori RL) e del colore. La segnaletica orizzontale, a partire dalla posa in opera, deve essere efficiente, per tutto il periodo della sua vita funzionale, sia in termini di visibilità notturna, sia di antiscivolosità, ecc..

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti saranno eseguite in cantiere con strumentazioni portatili in sito ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e riguarderanno:

- colore
- retro riflessione

Colore

I controlli delle coordinate cromatiche verranno eseguiti, come previsto dall'allegato C della UNI EN1436, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come definito dalla norma ISO/CIE 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45/0, con un angolo di illuminazione di $45^\circ \pm 5^\circ$ e un angolo di osservazione di $0^\circ \pm 10^\circ$.

Gli angoli si intendono misurati rispetto alla normale superficie della segnaletica.

La superficie minima misurata deve essere di 5 cm².

Per le superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm², ad esempio 25 cm².

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e più precisamente:

- linee longitudinali
deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo; in ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate cromatiche.
- simboli
per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di cinque letture, in punti diversi.
- lettere
per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di tre letture, in punti diversi.
- linee trasversali
per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di cinque letture, in punti diversi.

Retroriflessione

I controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN1436 allegato B, con le seguenti principali caratteristiche:

- illuminante A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526;
- superficie minima di misurazione 50 cm²;
- angolo di osservazione $\alpha = 2.29^\circ$
- angolo di illuminazione $\varepsilon = 1.24^\circ$

Le condizioni di misurazione normalizzata sono concepite per simulare una distanza visiva di 30 m, per il conducente di un veicolo adibito a trasporto passeggeri, con l'altezza dell'occhio di 1,2 m e proiettori montati ad altezza di 0,65 m sopra la superficie stradale.

Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e delle condizioni della superficie stradale

come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e più precisamente:

- linee longitudinali: deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo (tratto riferito ai rapportini giornalieri e/o ordinativi di lavoro). In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di cinque letture dei valori di retroriflessione. Il valore di ciascun sondaggio sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi;
- simboli: per ogni simbolo il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi;
- lettere: per ogni lettera il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture in tre punti diversi;
- strisce trasversali: per ogni striscia trasversale il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi.

Il valore della retroriflettenza misurato mediamente dopo 10 giorni dalla stesura, attraverso un retroriflettometro, non dovrà essere inferiore ai 120 mod/lux per mq.

Art. 6 Garanzia sulla segnaletica orizzontale a vernice

La durata e l'efficienza della segnaletica orizzontale, a vernice, deve essere garantita mediamente per otto mesi dall'esecuzione.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore assicurerà la perfetta conservazione della segnaletica e si impegna ad effettuare gratuitamente la ripresa di quelle parti che dovessero risultare in tutto od in parte cancellate o non più rispondenti ai requisiti richiesti. Il grado di visibilità e di efficienza della s. o. sarà insindacabilmente determinato dalla Direzione Lavori. I termini di garanzia non si applicano nei casi in cui la s. o. dovesse scomparire a seguito di lavori eseguiti da altre imprese.

Art. 7 Disciplina contrattuale

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto e normativa

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- Codice Della Strada e relativo Regolamento; d) D.M. 10/07/2002;
- Direttiva UNI EN 1436:2008;
- Direttiva UNI EN 1824;
- Direttiva UNI EN 12802:2011;
- Norma ISO/CIE 10526;

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori - Tempi e modalità di intervento

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, da effettuarsi non oltre 7 giorni dalla predetta stipula.

Il calendario degli interventi – cronoprogramma - dovrà inoltre essere concordato con la D.L. prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori inoltre, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; La D.L. in rapporto alle necessità organizzative ed alle condizioni climatiche, potrà variare il calendario. Il numero delle maestranze da adibire ai singoli lavori deve essere idoneo ed in numero sufficiente al rispetto del citato calendario.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma

Gli interventi dovranno rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1002 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) e del D.M 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade da adottare per il segnalamento temporaneo".

Art. 10 – Direzione dei lavori

La Direzione dei Lavori è affidata all'Arch. Chiara Valentina La Manna

Art. 11 Oneri connessi all'esecuzione dei lavori

Particolare cura deve essere posta nella preparazione della superficie. Prima della stesa della vernice, le superfici dei manufatti da dipingere dovranno essere ben ripulite da terriccio, oli, grassi, detriti e da altri

eventuali materiali estranei con apposite scope e soffiatori.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente corporità, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitate colature e macchie in genere.

Eventuale vernice sparsa incidentalmente dovrà essere prontamente rimossa dall'area pavimentata. Si dovrà inoltre evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie e chiusini non oggetto di lavorazione.

Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare a veicoli e pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice.

Dovendo operare in zone percorse da pedoni è necessario collocare durante la verniciatura e fino a totale essiccazione, appositi cartelli con la dicitura "SEGNALETICA IN RIFACIMENTO" i quali dovranno poi essere rimossi a cessate esigenze.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati o corretti a totale carico dell'appaltatore.

La mano d'opera della segnaletica orizzontale, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l'impiego di personale esperto e preparato.

Art. 12 Disponibilità del personale e delle attrezzature

Per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, la ditta aggiudicataria dovrà operare con personale tecnico di provata capacità, le squadre operative dovranno essere dimensionate secondo il tipo di lavoro da svolgere (comunque minimo 2 persone) e dovranno essere dotate dei D.P.I. previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché dei materiali e dispositivi in quantità sufficiente a delimitare l'area di cantiere secondo le disposizioni vigenti di legge.

Art. 13 Obblighi della Ditta

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, per tutto il personale dipendente e, se cooperativa, anche per i rapporti con i soci.

E' fatto obbligo parimenti alla ditta appaltatrice predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività.

Saranno altresì a carico della Ditta gli obblighi seguenti:

- a) la presenza continua di un capocantiere durante l'esecuzione dei lavori;
- b) l'adozione nell'esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, animali o a beni mobili o immobili.

Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori.

Art. 14 Conformità agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012, che allegato al presente Capitolato "Allegato D", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al paragrafo 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai paragrafi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 15 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali di risulta (latte, ecc.) dovranno idoneamente essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 16 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 17 – Penalità e risoluzione del contratto

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti nel presente capitolato, il committente si riserva di applicare le penalità di seguito indicate.

In caso di inosservanza dei termini di intervento, si applicherà per ogni giorno di ritardo dal cronoprogramma dei lavori, una penale di Euro 150,00. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno del concorrente qualora si verificino inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate almeno due volte nel corso del rapporto contrattuale.

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione degli eventuali maggiori danni il Committente ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sul deposito cauzionale.

La risoluzione del contratto, facoltativa o obbligatoria, è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di cui al successivo art. 21 del presente Capitolato.

Art. 18 Adempimenti in materia di sicurezza e responsabilità dell'appaltatore

Nell'esecuzione dei lavori su strada l'aggiudicatario dovrà adottare quanto necessario per l'approntamento e il segnalamento del cantiere di lavoro ai sensi del vigente Codice della Strada oltre a rispettare e far osservare ai propri dipendenti ed agli occupati nello svolgimento del servizio tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, nel D.M. 10/07/2002, oltre ad osservare le prescrizioni eventualmente imposte dal Servizio di Polizia Locale.

È posta a carico dell'appaltatore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia e tassativa il Comune di Borgo Ticino da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o infortunio. Ai sensi della vigente normativa (art. 26 - comma 3 - del D. Lgs. 81/2008) si precisa che non essendovi interferenze non si procederà alla redazione del DUVRI; eventuali verbali di cooperazione e coordinamento saranno redatti per ogni specifico intervento e sottoscritti dagli interessati: committente, datore di lavoro e appaltatore.

Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
- d. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- e. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- f. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito sopra.

Art. 19 - Divieto di cessione e di subappalto

I lavori non possono essere ceduti a pena di nullità.

E' vietato subappaltare integralmente o parzialmente i lavori assunti sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo maggiori danni accertati. Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 – Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

- a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al

personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- l. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m.ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- c. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- d. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta.

Art. 21 - Formalizzazione dell'aggiudicazione e spese a carico dell'appaltatore

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto si perfezionerà mediante il caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del Sistema di e- Procurement della PA) e comprenderà le caratteristiche tecniche contenute nel presente Capitolato e relativi allegati.

Si intendono parti integranti dello stesso: l'offerta presentata dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, la Stima Complessiva dei costi della sicurezza, l'elenco prezzi regionale come definito all'art. 4 del presente Capitolato.

Non opera il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni così come è stabilito al comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'IVA deve intendersi a carico dell'Amministrazione secondo le norme vigenti in materia fiscale ed alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel periodo di fornitura.

Tutte le spese inerenti o conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 22 - Controllo dei lavori e certificato di regolare esecuzione

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, tramite i competenti uffici provvederà al controllo degli stessi per accertare che vengano compiuti secondo le condizioni poste dal presente capitolato.

Qualora si riscontrasse che i suddetti servizi non sono stati eseguiti come richiesto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale dall'art. 17.

Conclusi i lavori, il Direttore dei Lavori, dopo aver verificato che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ed eseguite le verifiche di cui all'art. 5 "Caratteristiche tecniche e controlli", rilascia, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, il certificato di regolare esecuzione a norma dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente

approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento 207/2010.

Art. 23 – Pagamenti e anticipazione del prezzo

Il prezzo applicato per i lavori sarà quello calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara, al prezziario indicato nell'art. 4 del presente capitolato e questa sarà l'unica voce su cui contabilizzare quanto dovuto, in quanto comprensivo di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA e oneri della sicurezza. Si evidenzia che l'eventuale somma rimanente rispetto al ribasso offerto, verrà utilizzata fino a copertura dell'intero importo posto a base di gara per i lavori oggetto del presente appalto.

I pagamenti verranno eseguiti in n. 4 rate da versarsi ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore al 25% /(venticinque per cento).

Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'appaltatore una somma, su richiesta dello stesso, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. L'anticipazione è compensata nel seguente modo: il 40% dell'anticipazione viene trattenuta al saldo del I° pagamento; il 40% dell'anticipazione viene trattenuta al saldo del II° pagamento e il restante 20% dell'anticipazione al saldo del III° pagamento.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al

predetto decreto;

- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

La fideiussione di cui al comma precedente è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

L'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.M. 23/01/2015 ai fornitori delle pubbliche amministrazioni di annotare sulle fatture la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti" (cd. split payment). L'emissione della fattura è condizionata all'avvenuto perfezionamento della procedura di controllo dei lavori eseguiti a regola d'arte, come disciplinata dal precedente art. 17.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Borgo Ticino, Via Circonvallazione 37, cap 28040 (NO). La fattura dovrà contenere le coordinate bancarie o postali per il pagamento. Il pagamento sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Si precisa che il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui l'aggiudicatario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

Art. 25 – Domicilio e foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Borgo Ticino. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello territorialmente competente per la città di Borgo Ticino.

Art. 26 – Osservanza disposizioni di legge

L'aggiudicatario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel contratto a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto. Inoltre sarà tenuto

all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Borgo Ticino che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune stesso ed in caso di violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 27 – Trattamento dati

I dati personali forniti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Ticino.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'espletamento della gara ed affidamento del servizio in oggetto e la stipula ed esecuzione del relativo contratto;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di partecipare alla gara;
- possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, i dipendenti dell'Amministrazione comunale che parteciperanno allo svolgimento della gara e alle successive fasi di stipula ed esecuzione del contratto;

- In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 28 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di affidamenti di lavori.

IL PROGETTISTA
arch. Chiara Valentina La Manna

TIMBRO E FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per accettazione:

.....

